



**Città di Ugento**  
Provincia di Lecce

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°. 838 Registro Generale  
DEL 22/10/2021

N°. 481 Registro del Settore  
DEL 22/10/2021

---

**Oggetto** : Procedura ristretta affidamento in concessione gestione dei beni museali e culturali consistenti nel Museo di archeologia, Museo colosso, Complesso monumentale, Cripta del crocefisso e della Chiesa della Madonna di Costantinopoli con annessa area archeologica, Castello, Palazzo Rovito (community library), Chiesa di Santa Filomena. Importo di gara € 981.000,00. CIG 80666076AD. Revoca aggiudicazione e conseguente scorrimento della graduatoria

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

## **PREMESSO CHE**

- con determinazione n. 353 del 09/06/2020, a firma del Responsabile del Settore AAGG, si disponeva l'aggiudicazione, ex art. 32 co. 5 D.lgs n. 50/2016, della gara avente ad oggetto la concessione dei servizi relativi a beni culturali e museali in favore della società Studio di Consulenza Archeologica, con sede in Ugento alla via Piave n. 21 – P. Iva 03974430757, subordinandone l'efficacia all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui all'art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- con successiva determinazione n. 470 del 29/07/2020 si procedeva alla conferma dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.lgs n. 50/2016;
- con determina n. 472 di pari data, nelle more della stipula del contratto (stand still), si disponeva “ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.lgs n. 50/2016, l'affidamento in via d'urgenza del servizio per l'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge”;
- con nota prot. 13968 del 21.05.2021 si trasmetteva all'aggiudicatario lo schema di contratto di affidamento del servizio di gestione dei beni museali;
- nei giorni 07 giugno 2021 e 29 giugno 2021 si procedeva, in presenza dei Responsabili dei Settori Lavori Pubblici, Patrimonio e Urbanistica nonché del legale rappresentante della società concessionaria, ad esperire una ricognizione attraverso appositi sopralluoghi presso i beni oggetto di concessione;
- con nota prot. 20167 del 23.07.2021 l'Ente invitava formalmente la società aggiudicataria alla stipula del contratto di affidamento fissando la data del 28.07.2021 ore 10.30 presso la Casa Comunale;
- con nota pec del 28.07.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20448 del 28.07.2021, la società aggiudicataria comunicava l'indisponibilità a presentarsi per la sottoscrizione del contratto in considerazione di precedenti impegni assunti;
- con nota prot. 20485 del 28.07.2021 l'Ente, prendendo atto dell'indisponibilità dell'aggiudicatario a comparire per la data fissata, chiedeva a quest'ultimo di dare comunicazione della disponibilità alla sottoscrizione del contratto;
- con successiva nota prot. 21113 del 04.08.2021 l'Ente reiterava nuovamente l'invito alla sottoscrizione del contratto, chiedendo all'aggiudicatario di comunicare entro le ore 12.00 del 06.08.2021 la data e l'ora in cui sottoscrivere il contratto di affidamento;
- con la stessa nota si evidenziava che, in difetto di riscontro ovvero in caso di manifestata indisponibilità alla sottoscrizione del contratto in tempo utile all'apertura dei beni entro la settimana successiva, l'Amministrazione si riservava di valutare ogni iniziativa utile al perseguimento del primario interesse pubblico alla fruizione dei beni culturali posti a base di gara, ivi compresa la possibile revoca dell'aggiudicazione

## **RILEVATO CHE**

- già con nota prot. 20167 del 23.07.2021 l'Ente comunicava formalmente all'aggiudicatario la sussistenza delle condizioni tecniche per l'apertura e la fruizione da parte degli utenti dei beni facenti parte del complesso museale;
- i vari inviti e solleciti rivolti all'aggiudicatario e finalizzati alla stipula del contratto di affidamento sono rimasti privi di riscontro
- in considerazione del silenzio serbato dall'aggiudicatario, con nota prot. 24984 del 24.09.2021 veniva comunicato alla società Studio di Consulenza archeologica l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione e della successiva determinazione di affidamento in via d'urgenza del servizio per l'esecuzione anticipata del contratto, con invito a presentare eventuali memorie nel termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione;
- nel termine assegnato, con nota prot. 25761 del 05/10/2021, lo Studio di Consulenza Archeologica faceva pervenire le proprie osservazioni rimesse nella memoria procedimentale a firma dell'Avv. Francesco Muscatello del foro di Bari;

**CONSIDERATO CHE** i rilievi esposti nella predetta memoria non consentono di superare le ragioni che impongono al Comune di disporre la revoca dell'aggiudicazione per i motivi che di seguito si espongono:

1) Nell'avviso di avvio del procedimento il RUP ha esposto con puntualità le ragioni sottese alla revoca dell'aggiudicazione e al riguardo ha precisato in particolare che:

- in data 7 e 29/06/2021 si procedeva, alla presenza dell'aggiudicatario, alla ricognizione dello stato dei beni oggetto di concessione;

- con nota prot. 20167 del 23/07/2021, il RUP informava l'aggiudicatario della piena disponibilità dei predetti beni, con la sola eccezione del Museo Colosso e contestualmente lo invitava a sottoscrivere il contratto (la cui bozza gli era stata inviata in data 21/05/2021) per la data del 28/07/2021;

- con nota prot. 20485 del 28/07/2021, il RUP, preso atto dell'indisponibilità comunicata dall'aggiudicatario lo stesso 28/07, lo invitava a comunicare una data che fosse nella sua disponibilità;

- con nota prot. 21113 del 04/08/2021, stante il silenzio dell'aggiudicatario, il RUP lo invitava nuovamente a sottoscrivere il contratto per la data del 06/08/2021, con l'avviso che "in difetto di riscontro ovvero in caso di manifestata indisponibilità alla sottoscrizione del contratto in tempo utile all'apertura dei beni entro la settimana successiva, l'Amministrazione si riservava di valutare ogni iniziativa utile al perseguimento del primario interesse pubblico alla fruizione dei beni culturali posti a base di gara, ivi compresa la possibile revoca dell'aggiudicazione";

- anche rispetto a tale richiesta di disponibilità e nonostante l'espresso avviso che in mancanza l'Ente avrebbe proceduto con la revoca dell'aggiudicazione lo Studio di Consulenza Archeologica ha ritenuto di non riscontrare in alcun modo la nota del RUP, né con la formulazione di proprie richieste né con la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

**RITENUTO** di dover obbligatoriamente attribuire a tale ripetuto silenzio serbato dall'aggiudicatario un valore giuridico e in tale prospettiva lo stesso non può che essere interpretato alla stregua dei "comportamenti scorretti dell'aggiudicatario che si sono manifestati successivamente all'aggiudicazione definitiva" e che giustificano l'adozione di un provvedimento di revoca in suo danno. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 che, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico (che in tale prospettiva viene richiamato nell'avviso di avvio del procedimento) alla sottoscrizione del contratto, impedendo comportamenti non corretti e dilatori dell'aggiudicatario, prevede l'obbligo per lo stesso che, decorso il termine entro il quale deve essere sottoscritto il contratto, voglia liberarsi del vincolo assunto con la presentazione dell'offerta, di manifestare tale volontà con la notifica di un apposito atto e, quindi, in maniera espressa ed inequivocabile.

**PRECISATO**, pertanto, alla stregua di quanto innanzi, che:

- la revoca dell'aggiudicazione non viene disposta ai sensi dell'art. 21 *quinquies* per sopravvenute ragioni di opportunità, ma è espressione della potestà di autotutela, quale diretta ed esclusiva conseguenza del comportamento dell'aggiudicatario che non solo non si è reso ripetutamente disponibile alla sottoscrizione del contratto, ma neanche ha mai formulato richieste di un suo adeguamento.

- rispetto alla motivazione della revoca, per come compiutamente illustrata nella nota di avvio del procedimento, in particolare con riferimento alla mancata disponibilità alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario nulla ha osservato, sicché si ritiene che le ragioni della revoca debbano allo stato ritenersi non superate e, quindi, confermate;

- da parte dell'aggiudicatario viene ulteriormente perpetrato, anche nel corso del presente procedimento, un contegno ambiguo e tale per cui per un verso non si fornisce un chiaro rifiuto (con le modalità ex lege previste) alla stipula del contratto, e per l'altro si rassegnano una serie di doglianze relative alle vicende pregresse senza da esse trarre alcuna specifica conseguenza;

**RITENUTO** di dover ulteriormente evidenziare che:

- nella propria memoria l'aggiudicatario si è soffermato in particolare sulla non immediata disponibilità, una volta disposta l'aggiudicazione, dei beni oggetto della concessione, che a suo dire avrebbe, unitamente alla revoca, determinato, per un verso, la violazione da parte dell'Ente degli obblighi di buona fede a cui sarebbe tenuta anche la P.A., per altro verso un'alterazione del sinallagma contrattuale, da ripristinarsi ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 50/2006 con il ripristino delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario.

- Il rilievo effettuato non è pertinente per diverse concorrenti ragioni:

a) contrariamente a quanto affermato dall'aggiudicatario, il comportamento dell'Ente è stato certamente improntato al rispetto dei principi di buona fede e leale cooperazione con il privato, tanto è vero che lo stesso è stato invitato a sottoscrivere il contratto solo a valle del superamento dei problemi che non hanno reso immediatamente disponibile una parte rilevante dei beni oggetto di concessione, dall'altro il procedimento di revoca è stato avviato solo in esito al silenzio dallo stesso serbato ai ripetuti inviti alla sottoscrizione del contratto formulati dall'Ente.

b) quanto all'ipotizzata alterazione del sinallagma contrattuale non si ritiene che questa possa rivenire dal tempo trascorso tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, in quanto in tema di concessioni l'equilibrio del rapporto sinallagmatico tra le parti viene garantito dalla corretta attuazione del piano economico finanziario predisposto dal concessionario che, avviata successivamente alla sottoscrizione del contratto, avrebbe garantito all'aggiudicatario il conseguimento dell'utile previsto.

c) in ambito concessorio, l'eventuale alterazione dipendente dalla mancata disponibilità del Museo Colosso poteva essere certamente riallineata ai sensi dell'art. 7 del contratto e dell'art. 165, comma 6, del d.lgs. 50/2016, su espressa richiesta da parte del concessionario;

d) tale richiesta non è, però, mai stata formulata dall'aggiudicatario, né a valle dell'aggiudicazione, né in sede di ricognizione dello stato degli immobili operata nei giorni 7 e 29/06/2021, né in riscontro agli inviti a sottoscrivere il contratto, né da ultimo nelle osservazioni rese nel presente procedimento di revoca, in cui il legale incaricato nella propria memoria si limita ad evidenziarne la possibilità, senza però farsi carico di circostanziare i termini di una eventuale alterazione e le modalità del suo riequilibrio;

e) deve, infine, evidenziarsi che il lasso di tempo intercorso tra l'aggiudicazione e l'invito alla stipula è stato, altresì, conseguenza della situazione pandemica da Covid – 19 e dei relativi provvedimenti con i quali, da marzo 2020, erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici; situazione, questa, perdurata, seppur con specifiche e limitate aperture, sino al mese di aprile 2021;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di decretare la revoca dell'aggiudicazione già disposta con determinazione n. 470 del 29/07/2020 in favore dello Studio di Consulenza Archeologica, con sede in Ugento alla via Piave n. 21 – P. Iva 03974430757, e, conseguentemente, la revoca della successiva determinazione n. 472 adottata in pari data, con la quale era stato disposto l'affidamento in via d'urgenza del servizio per l'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge;

**RICHIAMATO** l'art. 29 comma 5 del Capitolato di gara secondo cui *“Il concessionario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare la concessione all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte”*;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria già presentata in sede di gara dalla società aggiudicataria;

**RILEVATO** che dall'esame dei verbali della Commissione di gara n. 1 relativo alla seduta del 7/05/2020, n. 2 relativo alla seduta del 22/05/2019 e n. 3 relativo alla seduta del 3/06/2020, recepiti con determinazione n. 470 del 29.07.2020, risulta che la ditta seconda in graduatoria risulta essere la società Orione s.r.l. con sede in Maglie alla via Roma n. 130 – P. Iva 03467040758;

**RITENUTO** di procedere allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in favore della seconda classificata società Orione s.r.l. con sede in Maglie alla via Roma n. 130 – P. Iva 03467040758, risultando l'indizione di una nuova gara dispendiosa, antieconomica e non idonea a soddisfare nel modo più celere possibile l'interesse pubblico alla tempestiva apertura e fruibilità dei beni culturali oggetto di affidamento in concessione;

**RITENUTO**, infine, di provvedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, dei servizi relativi alla gestione dei beni culturali e museali in favore della società Orione s.r.l. con sede in Maglie alla via Roma n. 130 – P. Iva 03467040758, subordinandone l'efficacia all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui all'art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando;

**DATO ATTO** che con la firma della presente determinazione da parte del sottoscritto Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**VISTO** il d. lgs. N. 267/2000

**VISTA** la legge n. 241/1990 e s.m.i.

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le premesse quale parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento;

**DI REVOCARE** l'aggiudicazione dei servizi relativi alla gestione dei beni culturali e museali dell'Ente disposta con determinazione n. 470 del 29/07/2020 in favore del concorrente Studio di Consulenza Archeologica, con sede in Ugento alla via Piave n. 21 – P. Iva 03974430757 e la conseguente determinazione n. 472 del 29.07.2020 avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza del servizio per l'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge;

**DI ESCUTERE** la cauzione provvisoria di cui all'articolo 93, comma 6, del d. lgs. N. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 5 del Capitolato presentata in sede di gara dalla società Studio di Consulenza Archeologica;

**DI AGGIUDICARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016, i servizi relativi alla gestione dei beni culturali e museali dell'Ente in favore del secondo concorrente collocatosi in graduatoria società Orione s.r.l., con sede in Maglie alla via Roma n. 130 – p. iva 03467040758;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario;

**DI DARE ALTRESI' ATTO** che si procederà, entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

**DI PROVVEDERE** ad ogni adempimento consequenziale alla presente determinazione, ivi comprese le comunicazioni alle società interessate dal presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

N° 838 Registro Generale  
DEL 22/10/2021

N° 481 Registro del Servizio  
DEL 22/10/2021

Oggetto : Procedura ristretta affidamento in concessione gestione dei beni museali e culturali consistenti nel Museo di archeologia, Museo colosso, Complesso monumentale, Cripta del crocefisso e della Chiesa della Madonna di Costantinopoli con annessa area archeologica, Castello, Palazzo Rovito (community library), Chiesa di Santa Filomena. Importo di gara € 981.000,00. CIG 80666076AD. Revoca aggiudicazione e conseguente scorrimento della graduatoria

IL DIRIGENTE

f.to Avv. Eva LIONETTO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 22/10/2021

IL MESSO COMUNALE  
f.to P.I. Salvatore Antonio ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
\_\_\_\_\_